



*Ministero delle Infrastrutture*

*e dei Trasporti*

Ufficio della Motorizzazione civile  
di Bologna – Sezione di RIMINI

**IL DIRETTORE**  
**(Responsabile di Sezione)**

**VISTO** il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

**VISTA** la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”;

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante “Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori”;

**VISTO** il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

**VISTO** l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

**VISTO**, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**VISTO** l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a *“verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio”* nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo *“svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”*;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della

segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

**VISTA** la nota n. 0002300 del 12/08/2020 con la quale il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il NORD EST che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. 28 imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

**VISTA** la nota con la quale la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota del Comitato Centrale vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

#### **CONSIDERATO**

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: ..... un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

**RITENUTO**, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

**TENUTO CONTO** che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di

cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

**VISTO** l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it), Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di RIMINI <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/dettaglioavviso/98/19654> dal 17/11/20 al 04/12/20;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **DISPONE**

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione-Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul sito web [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it), sul sito web [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it), e sul sito web della Sezione dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Rimini <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/98> per il periodo di giorni 15 dal 11/12/20 al 26/12/20.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

**IL DIRETTORE**  
**(Responsabile di Sezione)**  
**Dott. ing. Vincenzo Valenti**

N.	Codice Fiscale	Partita Iva	Codice albo	Denominazione
1	DMNSRG45C01F442J		RN9400090X	DOMENICACCI SERGIO
2		03738220403	RN9401210Y	EDILMOVITER
3	MGNGCR67T05I459I		RN9401048V	MAGNANI GIANCARLO
4	NTNGCR55R24H294Y		RN9400035K	ANTONELLI GIANCARLO
5	DSLVNT56C21H949M		RN9400314X	DI SILVESTRI VALENTINO
6	BCLRRT58T18C357G		FO3954581N	BUCELLI ROBERTO
7	FRNVTI58H30B716N		RN9401310U	FRANCO VITO
8	FGGVTR71B02F152U		RN9400715Z	FAGGIANO VITTORIO TRIESTE
9	PRNPPL52P22H294U		FO3955110S	PIERANTONI PIERPAOLO
10		03878590409	RN9400778Q	NO-LIMITS DI MICHETTI DIEGO &
11	GDUFLV74L28L797I		RN9401344S	GUIDI FLAVIO
12		00693070401	FO3950566E	AUTOTRASPORTI GUES
13		03972940401	RN9401331M	TECNORENT
14	GVNGRL57A13H294K		RN9400024Q	GIOVANARDI GABRIELE
15	MNIMRA60H08Z130U		RN9401125F	MINI MAURO
16		03957270402	RN9401282M	LOGISTICA TRASPORTI
17		02516290406	RN9400254B	F.D.S. DI ACHILLI PAOLO & C.
18	ZPPSFN65T26H274I		RN9401211M	ZEPPA STEFANO
19	PLRGNN62H16Z103N		RN9400944X	PALERMO GIOVANNI
20	ZNTDNL64S01H294P		FO3957465U	ZANOTTI DANIELE
21	PLVCST73E08H294F		RN9400208N	POLVERINI CRISTIAN
22	BLBVDY70B07Z138O		RN9401296K	BILOBROVKO VOLODYMYR
23		03594390407	RN9400878D	NCS SOCIETA' COOPERATIVA
24	BRTFNZ55L30D004Q		FO3954469D	BARTOLI FIORENZO
25	SNTPRC86C14Z112F		RN9401303S	SANTAMARIA PATRICK
26	PDRCST83R10Z140F		RN9401312J	PADURE CONSTANTIN
27		03945650400	RN9401275V	TRASPORTI VI.MA.
28		03981660404	RN9401332N	ARES
29		03205430402	RN9400934M	FOLO
30	BTNDRN81C14Z140Y		RN9409445Y	BOTNARU DORIN
31		01328020415	PS5503937T	EDILSERVICE DI GORRIERI UMB
32	BRSLMR73B63Z129A		RN9400819S	BIRIS ELENA MARIA
33		00000003462	FO3951792W	COOPERATIVA FACCHINI
34	TRVDNL60L05F257J		MO4108341P	TREVISI DANIELE
35	TRMNTN66T24G924R		SS9254456E	TRAMALLONI ANTONIO
36	MSTNCL64D19A339C		FG7755399S	MASTRODOMENICO NICOLA
37	PRCNCL77E24A669K		FG7755358G	PERCHINUNNO NICOLA



